

Modifiche ORRPChim da 01.09.2015

N. di articolo	Articolo data	Articolo nuovi	Commenti
Art. 1 par. 4	Definizioni Un impianto è costituito da uno o più circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione. Esso può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine «macchina frigorifera» designa un sistema compatto di generazione di freddo con uno o più circuiti del prodotto refrigerante.	Definizioni Un impianto è costituito da tutti i circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione; esso può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine «macchina frigorifera» designa un sistema compatto di generazione di freddo con uno o più circuiti del prodotto refrigerante.	Riformulazione
Art. 2.1 par. 3a punto 2	impianti di climatizzazione per: refrigerazione e riscaldamento mediante sistemi con portata variabile di refrigerante (VRF) o volume di refrigerante variabile (VRV) con oltre 40 unità di evaporazione e una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW,	impianti di climatizzazione per: refrigerazione e riscaldamento mediante sistemi con portata variabile di refrigerante (VRF) o volume di refrigerante variabile (VRV) con oltre 40 unità di vaporizzazione o una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW,	Riformulazione
Art. 2.1 par. 3b point 4	impianti per la refrigerazione commerciale per: un freddo combinato positivo e negativo con una potenza di raffreddamento superiore a 40 kW per il freddo positivo e 8 kW per il freddo negativo;	impianti per la refrigerazione commerciale per: il freddo positivo, se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2500;	Nuovo, inoltre
Art. 2.2 par. 3bis a-b		Deroghe I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 non si applicano agli impianti in cascata con temperature di evaporazione inferiori a - 50 °C se: a. secondo lo stato della tecnica non è disponibile un sostituto; e b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per ridurre gli effetti sul clima.	Nuovo, inoltre
Art. 2.2 par. 5a	Deroghe secondo lo stato della tecnica le norme SN EN 378-1:2008+A1:2010, SN EN 378-2:2008+A1:2009 e SN EN 378-3:2008126 non possono essere rispettate senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria;	Deroghe secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme SN EN 378-1:2008+A2:2012, SN EN 378-2:2008+A2:2012 e SN EN 378-3:2008+A1:2012130 senza impiegare un prodotto refrigerante stabile nell'aria;	Riformulazione
Art. 2.2 par. 6		Deroghe D'intesa con la SECO, l'UFAM può adeguare di conseguenza il capoverso 5 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.	Nuovo
Art. 2.2bis		Obblighi del gestore e obblighi di informazione relativi alle deroghe 1. Un impianto che può essere immesso sul mercato solo se è stata concessa una deroga secondo il numero 2.2 capoverso 5, può essere messo in esercizio unicamente se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell'esistenza di tale deroga. 2. Chi immette sul mercato un tale impianto deve mettere a disposizione del gestore gratuitamente una copia della deroga.	Nuovo



Art. 2.3 par. 2 b-d		<p>Riduzione della quantità di prodotto refrigerante</p> <p>² I condensatori raffreddati ad aria sono vietati per:</p> <p>b. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW, se per kW di potenza di raffreddamento contengono:</p> <p>1. oltre 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900;</p> <p>2. oltre 0,4 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto pari o inferiore a 1900,</p> <p>c. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW dotati di un dispositivo per il recupero del calore residuo, se per kW di potenza di raffreddamento contengono:</p> <p>1. oltre 0,22 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900,</p> <p>2. oltre 0,48 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra pari o inferiore a 1900;</p> <p>d. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW utilizzati nel contempo per riscaldare e raffreddare e dotati di almeno due scambiatori di calore dell'aria, se per kW di potenza di raffreddamento contengono oltre 0,37 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 1900.</p>	Nuovo
Art. 3.2.2 par. 1	<p>Deroghe</p> <p>Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.2.1 se:</p>	<p>Deroghe</p> <p>Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.2.1 per clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati se:</p>	Nuovo, inoltre
Art. 3.2.2 par. 1 point b	<p>Deroghe</p> <p>il richiedente inoltra un programma preciso e uno cadenzario in base ai quali intende attuare il divieto entro un termine massimo di 18 mesi.</p>	<p>Deroghe</p> <p>il richiedente ha acquistato prima del 1° gennaio 2015 la quantità di prodotto refrigerante contenente clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati prevista per l'eventuale ricarica.</p>	Nuovo, inoltre
Art. 3.2.2 par. 2 + 3		<p>Deroghe</p> <p>2. Una deroga di cui al numero 1 è valida al massimo fino al 30 giugno 2016.</p> <p>3. Qualora sia necessario per la sicurezza di una centrale nucleare o di un altro impianto complesso, la deroga può essere prorogata oltre il 30 giugno 2016.</p>	Nuovo
Art. 5 par. 2 point b	<p>Obbligo di notifica</p> <p>² Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni: b. il tipo e l'ubicazione dell'impianto;</p>	<p>Obbligo di notifica</p> <p>² Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni: b. il tipo, l'ubicazione e la potenza di raffreddamento dell'impianto;</p>	Nuovo, inoltre
Art. 5 par. 4 + 5		<p>Obbligo di notifica</p> <p>4. L'UFAM fissa un numero per ciascun impianto e lo comunica alla persona soggetta all'obbligo di notifica che ha messo o mette in esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria.</p> <p>5. La persona soggetta all'obbligo di notifica deve apporre sull'impianto, in modo immediatamente visibile, ben leggibile e permanente, il numero comunicato dall'UFAM.</p>	Nuovo

Art. 7	<p>Disposizioni transitorie</p> <p>1. ...</p> <p>2. I prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati possono essere ancora fabbricati, immessi sul mercato, esportati e usati per la ricarica di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2014.</p> <p>3. Gli apparecchi o gli impianti che contengono prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) e che sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2002 possono essere immessi sul mercato nonché importati ed esportati a scopi privati.</p> <p>4. Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005.</p> <p>5. Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un circuito frigorifero ermeticamente chiuso negli edifici abitativi, l'obbligo di autorizzazione secondo il numero 3.3 capoverso 1 entra in vigore il 1° dicembre 2013.</p>	<p>Disposizioni transitorie</p> <p>1. Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005.</p> <p>2. Se per l'allestimento di un impianto stazionario contenente oltre 3 kg di prodotto refrigerante stabile nell'aria è stata concessa un'autorizzazione prima del 1° dicembre 2013 secondo il numero 3.3 della versione del 18 maggio 2005131, l'impianto può essere allestito solo entro il 31 dicembre 2016.</p>	Nuovo, inoltre
--------	---	---	----------------

